



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 06 Luglio 2012

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Il giorno 6 luglio 2012, alle ore 18.16, presso questa sede comunale, convocati – in seduta ordinaria ed in prima convocazione – con avviso scritto del Presidente del Consiglio Comunale, notificato a norma di legge, i Signori Consiglieri si sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all'ordine del giorno, la cui documentazione è stata depositata il giorno lavorativo antecedente l'adunanza.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale UMBERTO CAMBIAGHI. Partecipa il Segretario Generale, dott. CIRO MADDALUNO. Presenziano gli Assessori comunali, Rampi Roberto, Fumagalli Guido, Riva Carla, Villa Angelo e Boccoli Corrado.

Dei componenti del Consiglio comunale:

1.	BRAMBILLA PAOLO	12.	BRAMBATI ELIO GIUSEPPE	
2.	NICOLUSSI DAVIDE	13.	ASSI ANDREA	
3.	BOSISIO SAVINO	14.	CAGLIANI ALESSANDRO	
4.	BRAMBILLA GIORGIO	15.	ANDREONI CLAUDIO	
5.	MASCIA MARIASOLE	16.	NEBEL CINZIA	
6.	VIMERCATI DANIELA	17.	SARTINI FRANCESCO	
7.	FRANZOSI GIUSEPPE			
8.	ALESSANDRI MAURO			
9.	CAMBIAGHI UMBERTO			
10.	BERETTA RUGGERO MICHELE			
11.	FOA' MARIA TERESA			

sono ASSENTI o ASSENTI GIUSTIFICATI (ag) i Signori: FOA' MARIA TERESA (ag), NEBEL CINZIA (ag).

Componenti ASSEGNATI n. 16 più il Sindaco, PRESENTI n. 15.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. Sono nominati scrutatori della seduta i Sigg. BRAMBILLA GIORGIO, BERETTA RUGGERO MICHELE, ANDREONI CLAUDIO.

Responsabile: VERDERIO MARIA GRAZIA

AA.GG-SG-P01-MD01	Rev. 03
Ottobre 2011	

Consiglio comunale del 6 luglio 2012: deliberazione n. 26.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012

Il Sindaco illustra al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

## 1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI E MOTIVAZIONI DELL'INIZIATIVA

VISTO l'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 14.3.2011, n. 23, il quale istituisce l'Imposta Municipale Propria a decorrere dall'anno 2014, in sostituzione di alcune imposte statali e, relativamente ai tributi locali, in sostituzione dell'ICI;

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 ed in particolare l'art. 13, il quale prevede l'istituzione anticipata all'anno 2012 ed in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa i criteri per il calcolo del tributo stesso nonchè la modalità per la determinazione delle aliquote;

PRESO ATTO che la nuova Imposta Municipale Propria (IMU) sostituendo l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), ai sensi del comma 2 dell'art 13 della suddetta legge, ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

TENUTO CONTO che, conseguentemente alle disposizioni di cui sopra, l'applicazione a regime dell'Imposta Municipale Propria è fissata all'anno 2015;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;

l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale. I comuni la possono ridurre sino allo 0,1 per cento;

TENUTO CONTO inoltre che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 "1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto

nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato", ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

TENUTO CONTO infine che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di  $\in$  400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad  $\in$  200;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

RITENUTO ora di procedere alla determinazione delle aliquote per l'anno 2012;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITA** la relazione del Sindaco e la discussione seguitane, riportata nel verbale della seduta odierna;
- **ACQUISITO** agli atti il parere espresso dalla Commissione consiliare III Servizi esterni e di Polizia, Finanze e Personale nella seduta del 26 giugno 2012;
- ACCERTATO che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, e che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere ex art. 49 del D. Lgs. medesimo, allegato al presente atto quale parte integrante, da parte del Responsabile del servizio;

- **SVILUPPATOSI** il dibattito, così come riportato nel verbale della seduta;
- CON VOTI palesi, espressi per alzata di mano:
  - Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;
  - Voti favorevoli alla proposta n. 10;
  - Voti contrari n. 5 (Brambati Elio e Andreoni Claudio della Lega Nord; Assi Andrea e Cagliani Alessandro del PdL; Sartini Francesco del Movimento 5 Stelle)

## DELIBERA

- 1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. di variare per l'anno 2012 l'aliquota base 1MU Imposta Municipale Propria, fissandola nella misura del 1,04 per cento;
- di variare per l'anno 2012 l'aliquota ridotta IMU Imposta Municipale Propria, fissandola nella misura dello 0,54 per cento per le unità adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze; le pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 sono riconosciute tali nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate;
- 4. di variare, per l'anno 2012, l'aliquota base fissandola per gli immobili accatastati nella categoria C1 nella misura del 0,995 per cento, ai sensi dell'art.13, comma 6, del D. L. n. 201 del 2011, e vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale prevede espressamente la possibilità di differenziare le aliquote con riferimento alle singole categorie catastali;
- di variare, per l'anno 2012, l'aliquota base fissandola per gli immobili affittati ad uso abitativo con contratto registrato nella misura del 0,995 e per le abitazioni affittate a canone agevolato, secondo le condizioni definite da specifico accordo locale a norma dell'art. 2 comma 3 della legge n. 431/98, nella misura dello 0,95 per cento, ai sensi dell'art.13 comma 6 del D. L. n. 201 del 2011 e vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale prevede espressamente la possibilità di differenziare le aliquote sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie:
- 6. di approvare, per l'anno 2012, una detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo residente nella stessa, con una maggiorazione di € 50,00 per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni residente anagraficamente nell'abitazione principale; l'importo massimo della maggior detrazione è di € 400,00 e le relative detrazioni sono rapportate al periodo ed alla quota di possesso;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento adottato da questo Consiglio, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs 446/97, ha natura regolamentare;
- 8. di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D. Lgs. 201/2011, copia della presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- 9. di dichiarare che l'ultimo bilancio definitivamente approvato dal Consiglio comunale è quello relativo all'esercizio 2011 e che la gestione avviene conformemente al dettato dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 10. di dare atto che, vista l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, il Consiglio comunale, con voti palesi, espressi per alzata di mano:

Presenti n. 15 su n. 16 Consiglieri assegnati più il Sindaco;

- Maggioranza richiesta n. 9;
- Voti favorevoli alla proposta n. 10;
- Voti contrari n. 5 (Brambati Elio e Andreoni Claudio della Lega Nord; Assi Andrea e Cagliani Alessandro del PdL; Sartini Francesco del Movimento 5 Stelle)

a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto						
IL PRESIDENTE	AL SEGRET	kild denerate				
UMBERTO CAMBIAGHI: .	diec	MADDALUNO				
		7				
Makete latery						
PUBBLICAZIONE/COMUNICAZIONE:						
Si attesta che la presente deliberazione è stata pul ), per quindici giorni consecutivi, e cioè da						
Vimercate,						
ESECUTIVITÀ:						
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIA 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267	ATAMENTE ESE	ECUTIVA ai sensi dell'art.				
Vimercate, 6 luglio 2012.		06/1				
	IL SECRETARI	tenerale				
1	/ cirquan	DALUNO Y				